

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 24 luglio 2024)

INDICE

DE CRISTOFARO, MALPEZZI: sulla valorizzazione della figura dei supervisori di tirocinio e dei tutor organizzatori e coordinatori (4-00400) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*) Pag. 1093

NAVE ed altri: sulla garanzia della continuità didattica agli alunni con disabilità (4-01068) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*) 1096

VERSACE, GELMINI: sulla garanzia della continuità didattica agli alunni con disabilità (4-01124) (risp. VALDITARA, *ministro dell'istruzione e del merito*) 1098

DE CRISTOFARO, MALPEZZI. - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori sono insegnanti e dirigenti utilizzati nella formazione universitaria iniziale dei maestri di scuola dell'infanzia e primaria (decreto ministeriale 26 maggio 1998 e decreto ministeriale n. 249 del 2010);

i supervisor sono stati selezionati con concorsi per titoli professionali e scientifici ed esami banditi dalle università (legge n. 315 del 1998 e decreto ministeriale 8 novembre 2011);

hanno rivestito un ruolo importante nella costituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

considerato che, nella determinazione dei contingenti di *tutor* coordinatori e organizzatori, il decreto ministeriale n. 249 del 2010 assicura la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione, e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione. Con decreto n. 210 del 2013 è stato autorizzato il distacco di 356 *tutor* organizzatori e coordinatori; questi sono stati prorogati attraverso gli anni nella stessa entità, sebbene il numero di immatricolazioni messe a bando sia progressivamente cresciuto. Infatti, se per l'anno accademico 2013/2014 i posti complessivamente programmati dal Ministero erano 5.146 (decreto ministeriale n. 614 del 2013), nel 2022, invece, essi ammontano a 8.525 (decreto ministeriale n. 917 del 2022);

considerato altresì che il “numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i *tutor* organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i *tutor* coordinatori”, così come si evince dal decreto n. 173 del 2022, è stato confermato a 376 unità;

ritenuto che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori hanno maturato e sviluppato nel corso dell'esperienza all'interno dell'università specifiche competenze di tutoraggio e supervisione, non derivanti dall'insegnamento;

hanno seguito il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, progettandone i percorsi di tirocinio curricolare obbligatorio, seguendone lo sviluppo, l'andamento e la valutazione. Accompagnano le esperienze di tirocini specialistici del percorso aggiuntivo per insegnanti di sostegno (in chiusura, ma tuttora aperti);

svolgono attualmente all'interno dell'università un lavoro di risposta ai bisogni del sistema, con conduzione di laboratori, espletamento di pratiche amministrative, conduzione di incontri di formazione, collaborazione a progetti di ricerca, tutoraggio individualizzato, supporto alla stesura di tesi;

favoriscono infine le relazioni e la costruzione di una *partnership* attiva tra scuola e università attraverso iniziative di formazione e di collaborazione con gli insegnanti, i dirigenti e l'ufficio scolastico regionale,

si chiede di sapere:

quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire lo svolgimento di queste funzioni e la valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche professionali acquisite al fine di una più efficace collaborazione fra scuola e università e di un rafforzamento dei processi di qualificazione del sistema scolastico, che appartengono alle intenzioni dichiarate dal Governo;

nello specifico, come intendano assicurare la continuità dell'esperienza dei supervisori, salvaguardandone la presenza nei percorsi formativi;

se non vogliano valutare l'opportunità necessaria ad adeguare i contingenti regionali dei docenti e dirigenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento agli attuali immatricolati, tenendo conto del dettato del decreto ministeriale 8 novembre 2011, che prevede la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.

(4-00400)

(26 aprile 2023)

RISPOSTA. - Si rappresenta che gli utilizzi del personale scolastico finalizzati, attraverso il ricorso all'istituto dell'esonero totale o parziale dal servizio, allo svolgimento di compiti tutoriali di coordinamento e organizzazione nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, sono disciplinati dall'articolo 11 del decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché dal successivo decreto ministeriale 8 novembre 2011 che reca la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le

università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti. Il citato articolo 11 prevede, per i *tutor* coordinatori e per i *tutor* organizzatori, che le facoltà di riferimento provvedono all'indizione e allo svolgimento delle selezioni per il conferimento degli incarichi, che hanno una durata massima di 4 anni, non sono consecutivamente rinnovabili e sono prorogabili solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale. Il suo svolgimento comporta, per i *tutor* coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i *tutor* organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento.

Si osserva inoltre che al comma 5-*bis* (introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81) dello steso articolo 11 si precisa che la determinazione dei contingenti dei *tutor* avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine i parametri di assegnazione previsti dai decreti di determinazione dei contingenti sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa. Il limite finanziario in base al quale viene determinato il contingente è indicato all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che indica il limite finanziario delle somme impiegabili per il pagamento delle supplenze da disporre a seguito dell'utilizzo del personale docente nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. In conclusione, in assenza di interventi legislativi volti a incrementare le risorse da destinare a tali scopi, attesi gli incrementi contrattuali nel corso del tempo intervenuti, non è possibile disporre incrementi del contingente.

In ultimo si ricorda che le medesime figure tutoriali sono previste anche nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Infatti, in attuazione dell'articolo 2-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stato emanato il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, n. 256, che definisce i criteri per la determinazione annuale del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti di *tutor* coordinatore e i criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di *tutor* coordinatore presso i centri e di *tutor* dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. Sul punto, si evidenzia che per l'anno scolastico 2023/2024 il contingente massimo complessivo di utilizzi del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero è determinato in 1.588 unità di esoneri totali e 3.176 unità di esoneri parziali fino al 50 per cento dall'insegnamento.

Pertanto, si evince che il Ministero ha operato attivamente per valorizzare il patrimonio di competenze di queste figure, facilitandole nell'espletamento della loro funzione, con l'obiettivo di qualificare e arricchire ulteriormente il sistema scolastico.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(18 luglio 2024)

NAVE, FLORIDIA Barbara, LICHERI Ettore Antonio, CASTELLONE, MARTON, BEVILACQUA, LOPREIATO, PIRONDINI, BILLOTTI. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il legislatore della XVIII Legislatura aveva previsto un meccanismo di tutela, volto a semplificare l'accesso ai ruoli per i docenti specializzati sul sostegno ovvero docenti, spesso precari, che hanno faticosamente superato un concorso con selezione pubblica composto da tre prove di ingresso (preselettiva, scritta e orale) relativamente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ovvero un percorso di formazione da 60 CFU con più di venti esami in aggiunta a insegnamenti, laboratori, tirocinio ed esame finale;

si tratta, per la maggior parte, di personale docente con tanti anni di precariato che ha dovuto lavorare duramente (e trasversalmente a tutti gli assi culturali) per incentivare l'inclusione e la formazione non solo dei soggetti fragili, ma anche di tutti gli studenti nelle classi in cui sono contitolari;

considerato che:

in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) al decreto-legge n. 126 del 2019, l'art. 1, comma 18-*novies*, dello stesso decreto prevede: "Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno (...) sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies*";

ai sensi del comma 18-*decies* del suddetto art.1, "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente (...)". Le graduatorie di cui al comma 18-*decies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-*decies*, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del

predetto comma 18-*decies*. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle già menzionate graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento (art.1, 18-*undecies* del decreto-legge n. 126 del 2019);

preso atto che:

il Ministero dell'istruzione e del merito, in un secondo momento, ha pubblicato il decreto ministeriale n. 259 del 30 settembre 2022, con cui ha definito la procedura di reclutamento per i posti di sostegno ovvero una procedura straordinaria che prevedeva l'inserimento dei docenti in possesso di specializzazione in una graduatoria regionale con una valutazione dei titoli di cui alla tabella A/7 allegata all'ordinanza ministeriale 112 del 2022;

la procedura prevedeva l'assegnazione incarico a tempo determinato con i docenti collocati in posizione utile a cui andava assegnato, mediante procedura informatizzata, un contratto di supplenza annuale (31 agosto). Gli stessi avrebbero svolto sia il percorso di formazione sia una prova con *test* finale prevista dal decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022. Coloro i quali avrebbero superato positivamente tale percorso, sarebbero stati ammessi successivamente alla prova disciplinare di idoneità con una commissione esterna (sul modello della prova prevista per i docenti da graduatorie provinciali per le supplenze- GPS I fascia). Infine, sarebbe stata prevista una prova disciplinare orale successiva al percorso di formazione e conferma in ruolo;

considerato infine che:

il Ministero non ha mai dato attuazione al decreto ministeriale n. 259 del 2022; è stata solo prorogata, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, l'applicazione della procedura straordinaria di cui all'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Nulla, invece, ad oggi risulta previsto per l'anno scolastico 2024/2025;

le graduatorie regionali volte a stabilizzare i docenti di sostegno (e che sarebbero state utilizzate anche per le assunzioni dell'a.s. 24/25) non sono state mai costituite,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità semplificando il percorso di reclutamento per i docenti specializzati sul sostegno, figure professionali nate per garantire l'inclusione all'interno del sistema scolastico, già selezionati *ex-ante* nelle more di un concorso con selezione pubblica;

come intenda procedere per l'istituzione delle graduatorie regionali;

se intenda attivarsi, anche con iniziative di carattere normativo, per giungere ad una proroga dell'applicazione della procedura straordinaria prevista dall'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 per l'anno scolastico 2024/2025, con annessa "mini-call veloce" (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126).

(4-01068)

(5 marzo 2024)

VERSACE, GELMINI. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'art. 59, commi da 4 a 9, introduce la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei docenti su posto comune e di sostegno iscritti alla graduatoria provinciale di supplenza (GPS) di prima fascia (con specializzazione), limitata ai posti residuati dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari (GM 2016, GM 2018) e graduatorie ad esaurimento (GAE) per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;

l'immissione in ruolo da graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia è successiva a un anno di contratto a tempo determinato e subordinata al superamento di un percorso annuale di formazione iniziale e prova, attraverso il quale i docenti accedono ad una prova disciplinare orale di idoneità valutata da una commissione esterna. La procedura straordinaria prevista dal decreto-legge n. 73 era inizialmente limitata all'anno scolastico 2021/2022;

le modalità di assunzione sono state perfezionate dall'art. 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

questo canale di assunzione è stato rinnovato, ancora su base annuale e solo per i docenti di sostegno, due volte: per l'anno scolastico 2022/2023 tramite il "decreto milleproroghe" 2022 (art. 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), per l'anno scolastico 2023/2024 tramite il "decreto milleproroghe" 2023 (art. 5, comma 11-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198);

il "decreto milleproroghe" 2024 (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215) non ha rinnovato le misure per l'anno scolastico 2024/2025;

la procedura alternativa prevista dall'art. 1 ("Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola

secondaria") del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, non ha mai trovato attuazione, anche dopo essere stata disciplinata dal decreto del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca 30 settembre 2022, n. 259;

la citata procedura prevedeva l'immissione in ruolo di docenti su posto comune e di sostegno con la relativa abilitazione o specializzazione sulla base di graduatorie regionali costituite e aggiornate con cadenza biennale;

nell'anno scolastico 2023/2024 l'immissione in ruolo da graduatorie provinciali di supplenza del sostegno di prima fascia non è riuscita a soddisfare il contingente richiesto e l'art. 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ha autorizzato la procedura "per chiamata" su posti di sostegno (cosiddetta *mini call veloce*);

i concorsi ordinari e straordinari non sono stati negli ultimi anni e non sono oggi in grado a soddisfare le esigenze di organico di diritto su posto di sostegno per i diversi ordini e gradi di scuola, anche per un'iniqua distribuzione territoriale dei posti autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le immissioni in ruolo e assegnati a questo scopo alle procedure concorsuali: nel "concorso straordinario ter" i posti di ruolo disponibili per la graduatoria di sostegno in Sicilia erano 30 a fronte di molti più partecipanti, mentre in Lombardia c'erano 115 partecipanti su oltre 1.000 posti disponibili;

questa cattiva distribuzione sul territorio non va solamente a scapito dei docenti di sostegno di alcune regioni, che hanno molte meno opportunità di immissione in ruolo, ma anche (e soprattutto) degli alunni con disabilità in quelle regioni. Nel mese di settembre 2023 un comitato di insegnanti ha lanciato una petizione *on line* che ad oggi conta quasi 43.000 firme,

si chiede di sapere se ed entro quali tempi il Ministro in indirizzo intenda prorogare il canale di immissione in ruolo da graduatorie provinciali di supplenza del sostegno di prima fascia per l'anno scolastico 2024/2025, e se ci siano piani per stabilizzare la procedura o implementare nuove procedure di natura strutturale e con finalità analoghe.

(4-01124)

(28 marzo 2024)

RISPOSTA.^(*) - Si evidenzia preliminarmente che la procedura speciale per le immissioni in ruolo riservata ai docenti inseriti nella prima

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

fascia da graduatoria provinciale delle supplenze su posto di sostegno, espletata dal Ministero lo scorso anno, dunque per le assunzioni del corrente anno scolastico 2023/2024, per dare una tempestiva risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, ha fatto registrare una percentuale pari al 74,1 per cento di copertura dei posti del contingente su posto di sostegno, rispetto al 53,2 per cento di copertura nell'anno scolastico 2022/2023, per un totale di circa 18.000 posti autorizzati su sostegno, i quali al fine di garantire la continuità didattica sono vincolati per almeno 3 anni. Nell'ambito di tale procedura è stata prevista anche la possibilità di utilizzare l'istituto della "call veloce", che ha consentito agli aspiranti docenti iscritti alla prima fascia della graduatoria di concorrere anche sui posti rimasti vacanti e disponibili all'esito dello scorrimento delle graduatorie in altre province.

Tale opzione è stata esercitata da circa 2.000 docenti, i quali in assenza di tale misura avrebbero potuto concorrere solo per le supplenze, mentre in tal modo occupano, già da questo anno scolastico, un posto destinato a consolidarsi a tempo indeterminato, a beneficio anche dei propri alunni che vedono così assicurata una maggiore continuità didattica. Si aggiunge che, in sede di conversione del decreto-legge "PNRR 4", è stato approvato un emendamento, proposto da questo Ministero, che consentirà anche per il prossimo anno scolastico la procedura di assunzione dei docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, con annessa "call veloce", su quei posti che non verranno coperti dalle procedure di assunzione. Tale intervento normativo ha inteso proprio sostituire il richiamo delle graduatorie regionali e di validità biennale e riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili (e mai attivate) con il riferimento alla procedura delle assunzioni da graduatoria provinciale delle supplenze, prima fascia, presenti e funzionanti nell'ordinamento. Conseguentemente è stata disposta l'abrogazione esplicita delle graduatorie regionali.

Si aggiunge che, in vista del prossimo anno scolastico, sono stati già banditi due concorsi, sulla quasi totalità dei posti vacanti e disponibili sul sostegno, pari a circa 16.000 posti. In ultimo si rappresenta che il decreto-legge n. 71 del 2024, su proposta di questo Ministero, affronta la carenza dei docenti specializzati sul sostegno in maniera sistematica, attraverso l'introduzione, in aggiunta all'offerta formativa universitaria, di nuovi percorsi di specializzazione, erogati da INDIRE, con contenuti mirati e differenziati rispetto al " tirocinio formativo attivo sostegno " poiché destinati ai docenti " precari " che da anni già svolgono questo ruolo seppur privi di specializzazione. Il provvedimento, al contempo, mira a favorire la continuità didattica a beneficio degli alunni con disabilità prevedendo la possibilità, nel caso in cui, pur a fronte delle politiche di assunzione prima richiamate, dovesse esserci ancora l'esigenza della nomina di un docente " precario ", di ottenere, su richiesta della famiglia dell'alunno, la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico, previa valutazione del dirigente scolastico e dell'interesse del discente. La conferma viene disposta prioritariamente nei

confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità.

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, pertanto, si rappresenta che anche per il prossimo anno scolastico il Ministero ha messo in atto tutti gli strumenti per favorire l'assunzione del maggior numero possibile di docenti di sostegno.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(18 luglio 2024)
